Allegato alla Delib.G.R. n 9/35 del 22.2.2019

Convenzione transitoria tra l'AREUS e le Associazioni di Volontariato / Cooperative Sociali ONLUS per le attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dall'AREUS.

L'anno_____, addì _____ del mese di_____in_____

tra

l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS), con sede in Nuoro, in Via Luigi Oggiano n. 25 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante_____, da una parte

e

la Cooperativa Sociale ONLUS o l'Associazione di Volontariato _____ con sede in_____ via _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, dall'altra

convengono quanto segue.

PREMESSO che l'oggetto della presente convenzione è stato interessato, negli ultimi anni, da interventi legislativi di riforma finalizzati al riordino e alla revisione organica della materia, culminati con l'introduzione del D.Lgs. 117/2017, denominato "Codice Unico del Terzo Settore", che costituisce il più completo tentativo di armonizzare un settore da sempre caratterizzato da una rilevante disomogeneità e stratificazione normativa;

che l'art. 4 della Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23 ha previsto l'istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) ,il cui avvio formale coincide con la nomina del Direttore Generale, avvenuta con D.G.R. n. 49/53 del 27/10/2017;

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 55/10 del 13.12.2017, approvata in via definitiva con D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, sono state fornite le Direttive e le linee di indirizzo per l'avvio dell'Azienda regionale dell'Emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) e che, tra le altre, è stato previsto il passaggio ad AREUS di tutti i rapporti convenzionali del genere di che trattasi;
- nelle more di addivenire ad una revisione completa del rapporto convenzionale in essere con le Associazioni di Volontariato / Cooperative Sociali, nell'attesa dell'adozione di tutti i decreti attuativi del predetto Codice, si rende necessario operare una revisione transitoria della convenzione attualmente in essere di cui allo schema-tipo approvato con D.G.R. n. 44/4 del 04.11.2011, al fine di apportare alcune modifiche su specifici aspetti della medesima;
- il presente schema di convenzione disciplina i rapporti per le attività di soccorso sanitario tra l'AREUS e le Associazioni di Volontariato (compresa la Croce Rossa Italiana) e le Cooperative Sociali ONLUS e operanti nel territorio di competenza della Centrale Operativa 118 ed ha validità transitoria, ovvero la sua applicazione è valida per il tempo necessario a garantire l'adozione di uno schema di convenzione che recepisca integralmente tutti gli aspetti delineati nel nuovo Codice Unico del Terzo Settore;

In particolare, l'oggetto della convenzione è costituito dalle attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dall'AREUS.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Art. 1 - Requisiti e adempimenti per la conclusione della convenzione transitoria.

1. In via transitoria, ovvero nelle more dell'adozione dello schema di convenzione attuativo delle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore e fino alla piena operatività di tutti i relativi decreti attuativi, per lo svolgimento dell'attività di soccorso territoriale di base da parte delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS sono previsti i requisiti di seguito specificati.

2. L'Associazione di volontariato, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve:

- essere in possesso dell'Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato previsto dall'art. 5 della L.R. n 39/1993 ai sensi dell'art. 13;

3. La Cooperativa Sociale ONLUS, che opera per conto del servizio territoriale di soccorso 118, deve:

- essere di tipo "A" o "C" a mutualità prevalente;
- svolgere servizio di emergenza sanitaria con ambulanze;
- essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezioni "A" o "C" della Regione Sardegna da almeno sei mesi;
- avere sede legale e operatività in Sardegna;

4. Le Associazioni di Volontariato e Le Cooperative Sociali ONLUS, in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti (come indicato nelle Delibere della Giunta Regionale n°19/11 del 28.04.1998 e 33/21 del 14.07.1998), garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come indicato al successivo art. 5.

5. AREUS attraverso la Centrale Operativa competente si impegna a garantire la formazione progressiva degli operatori secondo gli standard formativi delle Linee Guida Nazionali e degli Atti di Programmazione Regionale.

6. L'Associazione di volontariato e la Cooperativa Sociale ONLUS deve essere dotata di un Direttore Sanitario. Sono ammessi accordi tra le diverse Organizzazioni di Volontariato (massimo 5) per avere un unico Direttore Sanitario.

7. L'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS può avvalersi, per l'adempimento del servizio, anche di personale retribuito nei limiti di quanto indicato dalla normativa vigente, per il quale devono essere rispettati gli adempimenti di legge relativi al CCNL.

8. Il mancato adempimento degli obblighi di legge comporta la rescissione della convenzione.

9. La sussistenza dei requisiti è accertata da AREUS preliminarmente alla stipula della convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

1. L'oggetto della presente convenzione è l'attività di soccorso territoriale di base da parte delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:

- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

- la copertura del servizio attivo di almeno 36 ore settimanali per le Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le Cooperative Sociali.
- le forme associative che perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere nello stesso ambito territoriale;
- il numero degli operatori delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento da effettuare;
- il numero e le caratteristiche dei mezzi indicati in convenzione;
- le attrezzature sanitarie;
- l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni;
- le modalità di erogazione del rimborso stesso;
- la durata della convenzione.

3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano Regionale per l'emergenza extra-ospedaliera.

4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali potrà essere firmata apposita convenzione.

5. Tutti gli operatori delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.

6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all'orario di servizio stipulato per la convenzione.

Art. 3 - Tipologia del trasporto oggetto di convenzione

1. Le parti concordano che con il termine trasporto urgente si individuano i soccorsi e i trasporti primari di emergenza, singoli e multipli, a condizione che vengano disposti dalla Centrale Operativa 118.

Art. 4 - Requisiti del personale volontario

1. Per ciascuna postazione è prevista un'equipe composta da un soccorritore autista e da almeno 2 soccorritori, autorizzati a svolgere l'attività dal Direttore Sanitario dell'Associazione e della Cooperativa Sociale, dopo il superamento dei corsi di formazione specifici (BLSD, PTC base, PBLSD, Corso di Guida in Emergenza (solo autisti) e Protocolli e Sistemi di comunicazione) la cui verifica deve essere effettuata da AREUS.

Relativamente ai Corsi di Guida Sicura, si considerano validi i corsi effettuati dagli organismi abilitati per legge.

2. Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- conoscenza della zona abituale di operatività;
- formazione prevista per l'Operatore come indicato al comma 3 del presente articolo e Corso di Guida in Emergenza;
- età minima 21 anni, età massima 65 anni, deroghe al limite massimo di età (per soli due anni) sono ammesse su specifica certificazione redatta dal Direttore Sanitario dell'Associazione che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da notificare all'AREUS e rinnovare annualmente;
- attività prestata nell'ambito dell'Associazione o Cooperativa sociale da almeno sei mesi.

3. Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti:

- conoscenza delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE paziente adulto (BLSD) e paziente pediatrico (PBLSD), soccorso del paziente traumatizzato (PTC base) e conoscenza dei protocolli e sistemi di comunicazione della C.O. 118. Il superamento di tali corsi deve essere attestato e verificato dall'AREUS;
- età minima 19 anni, (con almeno sei mesi pregressi di affiancamento), età massima 65 anni, salvo quando disposto dal precedente punto 2;
- attività di Soccorso prestata nelle Organizzazioni di Volontariato da almeno sei mesi.

4. I corsi di formazione sono organizzati dalle Centrali Operative. I corsi BLSD potranno essere erogati anche dagli enti accreditati ai sensi della DGR 18/8 del 12.04.18 e dovranno essere tenuti nel rispetto degli standard previsti dalle Linee guida nazionali.

5. Ogni due anni le Associazioni di Volontariato e le Cooperative in convenzione dovranno far partecipare i volontari ad apposito corso di aggiornamento (retraining) su BLSD/PBLSD e PTC base, organizzati dalla Centrale Operativa 118 ed erogabili anche dagli enti accreditati ai sensi della DGR 18/8 del 12.04.18. La mancata frequenza dei corsi determina per il soccorritore la perdita dell'abilitazione al servizio per conto del 118.

6. Le Centrali Operative organizzano con cadenza biennale, i corsi per "facilitatori" riservati ad almeno 2 soccorritori per Associazione e Cooperative. Tale figura viene identificata dal Direttore Sanitario dell'Associazione tra i soccorritori che hanno maturato più esperienza nella formazione. Il facilitatore ha la funzione di tutoraggio sia nella preparazione all'esecuzione del corso che di addestramento costante all'interno dell'associazione.

7. Ciascun soccorritore durante il servizio in convenzione per il sistema territoriale di soccorso deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, con loghi 118 Regionali, posizionati su un lato del petto e identificativi dell'Organizzazione convenzionata e del ruolo ben evidenziati sulle spalle dell'operatore;
- scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;
- tessera di riconoscimento con numero di matricola.

Art. 5 - Modalità del servizio

1. L' Associazione di Volontariato o la Cooperative Sociale si impegna a garantire il servizio secondo quanto indicato nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione) nella quale sono indicate per ciascun ambito territoriale:

- le modalità di servizio;
- la tipologia (servizio attivo e reperibilità con relativi tempi di attivazione) del servizio stesso;
- i punti di partenza o basi operative presso cui sostano i mezzi convenzionati;
- il territorio di competenza.

2. Durante il Servizio cosiddetto "attivo" (in pronta disponibilità) è previsto l'obbligo della presenza in postazione dell'equipe di soccorso, nonché di comunicare alla Centrale Operativo 118 la composizione dell'equipe al momento della trasmissione dei dati del paziente trasportato.

Nel caso di Servizio cosiddetto "in reperibilità" la presenza deve essere garantita entro il termine massimo di 10 minuti. È fatto obbligo alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS di comunicare

con un preavviso di almeno 30 giorni eventuali variazioni ai programmi in convenzione, che dovranno essere autorizzati dal Direttore della Centrale Operativa.

3. Sulla base di studi di settore della Centrale Operativa nel rispetto dei criteri geografici, demografici e di viabilità, ciascuna Associazione e Cooperativa Sociale svolge la propria attività in uno specifico settore di operatività.

4. Le Associazioni sono tenute a garantire gli standard organizzativi in termini di copertura del servizio per almeno 36 ore settimanali. Per le Cooperative Sociali il limite di copertura del servizio è di almeno 84 ore settimanali. Sono possibili deroghe a tale vincolo nei casi in cui, all'interno del settore di operatività, è garantita la copertura da parte di un'altra Associazione e Cooperativa Sociale, dell'impegno orario mancante, previa valutazione e autorizzazione da parte delle C.O. competenti per territorio.

5. L' Associazione e Cooperativa Sociale si impegna a ricercare forme di aggregazione che garantiscono la copertura del servizio attivo continuativo per 24 ore nell'arco della giornata. La postazione h 24 può essere costituita da più associazioni che operano nello stesso contesto urbano o in centri tra loro distanti non più di 20 km.

6. Le Associazioni e le Cooperative Sociali che concorrono all'operatività delle postazioni h 24 accedono alle premialità previste dalla tabella A di cui all'Allegato 2;

7. Nei casi in cui l'Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS per motivi organizzativi occasionali non sia in grado di rispettare l'impegno orario concordato, la stessa è chiamata a farsi carico della ricerca di soluzioni alternative. In ogni caso il mancato rispetto dell'impegno orario non potrà essere superiore al 20% dell'orario complessivo annuale concordato in convenzione, pena la decadenza dalla convenzione stessa.

Art. 6 - Protocolli operativi

1. I protocolli operativi disciplinano le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le modalità di intervento nelle varie emergenze, la definizione del report di fine missione. I protocolli operativi disciplinano, inoltre, le procedure di accesso agli ospedali, in particolare al pronto soccorso, i percorsi organizzativi finalizzati all'erogazione delle prestazioni sanitarie con modalità appropriate ai criteri di triage e a permettere che i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione alle Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali ONLUS siano rese disponibili nei tempi più rapidi consentiti.

2. I protocolli operativi sono proposti dal Direttore della Centrale Operativa e approvati dalla Direzione Sanitaria AREUS.

3. Le Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS devono obbligatoriamente adeguarsi ai protocolli operativi, nonché ad ogni altra direttiva impartita dalla Centrale Operativa in merito alle modalità di servizio.

4. Poiché tutti gli interventi di emergenza-urgenza possono essere espletati solo ed esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118, saranno soggetti a rimborso anche tutti quei servizi che non hanno avuto, come esito, il trasporto verso il presidio ospedaliero (pazienti trattati in loco, rifiuti di ricovero).

Art. 7 - Direttore Sanitario

1. Il Medico, Direttore Sanitario delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS, è responsabile della verifica della qualità delle prestazioni di soccorso effettuate da parte dei soccorritori.

2. Il Direttore Sanitario:

- esprime pareri al responsabile della Centrale Operativa sui protocolli operativi, compresi quelli di triage sul posto;
- predispone i protocolli di impiego del personale;
- sovrintende alla formazione e all'aggiornamento del personale secondo le linee guida impartite dalla Centrale Operativa.

3. I Direttori Sanitari delle Associazioni di Volontariato e Cooperativa Sociale ONLUS sono tenuti a vigilare affinché gli operatori, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono e rispettoso del codice etico; la responsabilità non è da intendersi come di natura medico-legale.

Art. 8 - Referente delle Associazioni di Volontariato o Cooperative Sociali ONLUS

1. Nella Tabella B di cui all'Allegato 1 alla presente convenzione, richiamato al precedente art. 5, sono indicati i nomi e gli indirizzi del Direttore Sanitario, dei referenti organizzativi delle Associazioni di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Centrale Operativa e l'azienda sanitaria circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate all'attività, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi.

Generalmente i referenti per Associazioni di Volontariato o Cooperativa sono, ove non diversamente indicato, i membri del consiglio direttivo.

2. Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore Sanitario delle Associazioni di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS.

Art. 9 - Mezzi di trasporto

1. Secondo lo schema di cui all'allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell'Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.

2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553).

3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale.

4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di Km 200.000 e non oltre 8 anni. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore.

5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di Km 300.000 e non oltre 11 anni.

6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all'esterno il logo regionale del servizio "118", non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal "118".

8. Il logo del 118 e il contrassegno dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all'utenza che l'ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione.

9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

Art. 10 - Modalità di utilizzazione dei mezzi.

1. Durante le ore indicate nella Tabella A (Allegato 1 della presente convenzione), l'ambulanza attiva, e quella di riserva qualora si renda necessario, dovranno essere utilizzate esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e per le finalità proprie della centrale stessa.

2. L'ambulanza di riserva dovrà essere utilizzata in sostituzione del mezzo di servizio attivo qualora si verifichino guasti che ne pregiudichino l'operatività. In tale occasione la presenza del mezzo dovrà comunque essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti.

3. L'ambulanza di riserva potrà essere utilizzata in caso di "maxi-emergenza", reale o esercitazione, con attivazione da parte della Centrale Operativa: in tale occasione la presenza del mezzo dovrà essere garantita entro il termine massimo di 20 minuti. Viene precisato che l'Associazione di Volontariato e Cooperativa Sociale ONLUS in nessun caso può gestire in proprio le chiamate di soccorso ne può a tal fine pubblicizzare il proprio numero di telefono.

4. Nel caso in cui la Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS riceva direttamente la richiesta di soccorso, è tenuta a trasmettere tale richiesta alla Centrale Operativa.

5. In casi di particolare urgenza e necessità, secondo le prescrizioni della programmazione regionale, e su richiesta della Centrale Operativa 118, le Associazioni di Volontariato o le Cooperative Sociali ONLUS sono tenute a mettere a disposizione mezzi ulteriori, se disponibili, rispetto a quelli previsti dalla convenzione; l'AREUS fornirà il personale medico e/o infermieristico dipendente o convenzionato con il S.S.R.

Art. 11 - Mezzi di comunicazione

1. Gli strumenti di comunicazione tra la Centrale Operativa 118 e i mezzi di soccorso nonché i codici radio di identificazione dei mezzi trovano specificazione in apposita tabella che dovrà essere allegata alla convenzione.

Gli strumenti di comunicazione sono:

- linea telefonica urbana a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS;
- cellulare GSM a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS;
- linea telefonica dedicata CUG a carico dell'AREUS;
- navigatore Satellitare GPS, presente su ogni mezzo di soccorso, a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS;
- apparato Tablet con le seguenti funzioni: ricezione scheda allertamento, trasmissione stati missione, navigazione satellitare, trasmissione dati di geolocalizzazione, inserimento scheda paziente: apparato a carico dell'AREUS. La scheda SIM è a carico dell'Associazione / Coop. Sociale, la quale avrà cura di garantire il corretto utilizzo e la piena funzionalità del dispositivo di cui trattasi.

2. L'acquisto e l'installazione apparato radio veicolare e portatile è a carico dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS. AREUS provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura;

3. Se il Tablet è presente, il navigatore satellitare GPS a bordo del mezzo, è considerato opzionale (può essere tenuto in postazione come backup).

Art. 12 - Attrezzature

Nell'elenco di cui allegato 3 (parte integrante del presente schema di convenzione) sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola ambulanza (in servizio attivo e di riserva).

Art. 13 - Spese per le prestazioni di soccorso

1. L' Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di soccorso secondo quanto previsto dal comma seguente.

La misura del rimborso è calcolata sulla base della tabella A dell'allegato n. 2 (parte integrante del presente schema di convenzione).

2. L'Organizzazione di Volontariato / Cooperativa Sociale potrà accedere al rimborso forfetario con una cifra pari alla quota proporzionale delle ore prestate (quota oraria x ore prestate) in base alla tabella A dell'allegato. I rimborsi sono stati aggiornati annualmente secondo l'indice ISTAT fino all'anno 2018, salvo quanto previsto dalla Legge regionale 28.12.2018 n. 48, art. 8, comma 48;

3. l'Associazione / Cooperativa Sociale ha diritto al rimborso delle piastre utilizzate per il defibrillatore nella seguente misura:

- piastre adulti: previsto il rimborso in relazione ad ogni arresto cardiaco registrato;
- piastre pediatriche: previsto il rimborso in relazione ad ogni arresto cardiaco registrato.

4. Per entrambe le tipologie sopra specificate è previsto il rimborso nel limite massimo di n. 1 piastra scaduta per anno.

5. Per la disponibilità al servizio, la misura dei rimborsi è calcolata su base oraria, secondo quanto previsto nella tabella A dell'Allegato 2, e verrà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposita documentazione attestante la presenza in servizio nel mese di riferimento.

6. Per gli interventi, la misura dei rimborsi è calcolata secondo quanto previsto nella tabella B dell'Allegato 2 e verrà liquidata entro 60 giorni dalla presentazione di apposito prospetto riassuntivo degli interventi e dei chilometri percorsi (compilato secondo il modello di cui all'Allegato 3).

7. I dati dovranno essere inviati mensilmente alla competente AREUS dall'associazione o cooperativa interessata.

8. AREUS è tenuta al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per la prestazione di soccorso resa, a condizione che l'intervento di soccorso sia stato disposto dalla Centrale Operativa.

Art. 14 – Oneri del trasporto in caso di infortunio sul lavoro

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che AREUS erogherà all'associazione o cooperativa quanto dovuto.

Art. 15 - Documentazione della prestazione

Per ciascuna prestazione resa, l'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS è tenuta a compilare l'apposito modulo (unico a livello regionale), il cui contenuto è definito dall'AREUS.

Art. 16 – Copertura assicurativa

1. AREUS provvederà, senza oneri e costi aggiuntivi, ad esplorare il mercato assicurativo al fine di reperire le migliori condizioni contrattuali finalizzate a definire uno schema assicurativo coerente ed uniforme per tutti i soggetti coinvolti, a copertura:

- della responsabilità civile per i danni verso terzi rispetto alle attività di cui alla presente convenzione;

- dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale dipendente e dai volontari.

2. Le Associazioni/Cooperative Sociali potranno comunque procedere autonomamente. In tal caso il rimborso non potrà eccedere il valore di polizza definito da AREUS.

3. Gli oneri derivati dai contratti di assicurazione di cui al punto 1 sono compresi fra le spese rimborsabili da parte dell'AREUS, dietro presentazione di regolare ricevuta.

Art. 17 - Prevenzione delle malattie professionali e gli infortuni sul lavoro

1. Sarà estesa al personale dipendente dell'Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS in convenzione l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire la trasmissione di patologie infettive correlate all'attività svolta.

Art. 18 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la validità di un anno, a decorrere dal 01.01.2019 e comunque non oltre la data di decorrenza della convenzione regionale con il terzo settore di cui in premessa, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Le parti possono rescindere la convenzione previa diffida, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza di uno dei qualsiasi impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità di risoluzione devono avvenire secondo la normativa vigente.

2. Qualora, sulla base dei dati forniti dalle C.O. 118, emerga la necessità di adeguare le attività del servizio alle effettive esigenze del territorio, AREUS può procedere annualmente alla modifica delle modalità di servizio di cui al precedente art. 5.

3. Qualora l'Associazione di Volontariato o la Cooperativa Sociale ONLUS convenzionata abbia delle problematiche tali da non poter più dar corso alla convenzione, questa potrà, senza alcun pregiudizio, dare disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni, previa comunicazione ad AREUS e alla Centrale Operativa 118.

Art. 19 - Controversie

1. Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi sette giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'AREUS o da un suo delegato, dal presidente dell'associazione o cooperativa interessata o da un suo delegato e da un Presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

2. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio il foro sarà quello di competenza del territorio nel quale risiede l'AREUS.

Art. 20 - Smaltimento dei rifiuti

1. L'Associazione / Coop. Sociale provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di soccorso nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

2. AREUS provvederà a rimborsare le spese effettivamente sostenute per lo smaltimento ed all'adozione di un disciplinare per regolamentare la materia.

Art. 21 - Imposte di bollo e spese di registrazione

1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le Cooperativa Sociale ONLUS dichiarano la non imponibilità agli effetti dell'IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione, l'AREUS prende atto della dichiarazione.

Art. 22 - Verifica

1. Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica dopo 6 mesi dall'esecutività della presente convenzione, per concordare, ove ciò si rendesse necessario, i correttivi ritenuti più opportuni per assicurare la rispondenza delle convenzioni alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione.

Su proposta della Direzione di AREUS si potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno due volte all'anno, l'effettuazione delle verifiche, da effettuarsi presso le postazioni convenzionate, al fine di controllare il rispetto di tutte le norme indicate dalla presente convenzione.

Allegato 1

Modalità di servizio

(Tabella A Art. 5)

L'Associazione di Volontariato/Cooperativa sociale:

…….....

su indicazione della Centrale Operativa di competenza si impegna a garantire il Servizio 118 come di seguito specificato.

Ambito territoriale di competenza…….....		**Base operativa di partenza…….....**	**Aggregazione H24 con.....**	
IMPEGNO SETTIMANALE	**SERVIZIO ATTIVO PRONTA DISPONIBILITA' PRESSO LA SEDE OPERATIVA** **H24** ☐		**SERVIZIO REPERIBILITA' (ENTRO 10 MINUTI DALL'ATTIVAZIONE)** **H24** ☐	
Lunedì	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Martedì	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Mercoledì	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Giovedì	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Venerdì	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Sabato	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**
Domenica	**Dalle ore**	**Alle ore**	**Dalle ore**	**alle ore**

Il legale rappresentante

_____

Allegato 1

(Tabella B Art. 8)

Associazione di volontariato/Cooperativa sociale……...

	NOME	COGNOME	RESIDENZA	TELEFONO/MAIL
Direttore Sanitario				
Referente Organizzativo				
Referente Organizzativo				
Referente Organizzativo				

Il legale rappresentante

_____

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 2

Tabella A

Rimborsi relativi al servizio dei mezzi di soccorso esclusivi per l'emergenza

TIPOLOGIE DI SERVIZIO	**RIMBORSO ORARIO FORFETTARIO**	**RIMBORSO ANNUO FORFETTARIO**
Servizio Attivo NON H24	€ 13,66	
Servizio in Reperibilità (20% del Servizio Attivo)	€ 2,75	
Servizio Attivo in H 24	€ 17,59	€ 154.088,40
Servizio in Reperibilità H24 (30% Servizio Attivo)	€ 5,28	
Serivio Attivo in H24 con Certificazione ISO 9001/2008	€ 18,95	€ 166.002,00
Disponibilità oraria Servizio Attivo Extra Convenzione	€ 13,66	
Disponibilità oraria Servizio Reperibilità Extra Convenzione	€ 2,75	

RIMBORSO KM AD INTERVENTO		
Da 0 a 15 Km	€ 17,08	Quota di Chiamata Urbana Forfetaria
Da 16 a 25 Km	€ 22,99	Quota di Chiamata Extraurbana Forfetaria
Km oltre i 25	€ 0,85	

Allegato 3

STANDARD DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO

DELLE AMBULANZE PER IL SOCCORSO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO O SOCCORSO DI BASE

Gli standard sottoindicati sono da riferirsi sia ai mezzi messi a disposizione dalle aziende sanitarie che a quelli delle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di soccorso sanitario extraospedatiero.

1. Ambulanze di Tipo A di primo soccorso o soccorso di base

Mezzo autorizzato al primo soccorso e trasferimento di infermi e infortunati che necessitano di semplici manovre assistenziali:

- barella autocaricante con cinture
- faro estraibile
- n. 1 estintore da 3 kg posizionato nell'abitacolo e N°1 estintore da 1 kg nel vano sanitario
- cassetta arnesi da scasso con cima
- aspiratore di secreti portatile con cannule rigide
- sondini di aspirazione (varie misure)
- 2 bombole di 02 da 1500 Litri cadauna (riduttore di pressione, manometro, attacchi a parete, con mascherine facciali e occhialini)
- barella portantina
- barella cucchiaio con cinture di sicurezza
- bombola portatile di O2 con riduttore di pressione e manometro
- contenitore aghi usati
- contenitore rifiuti speciali
- padella e pappagallo
- pallone di Ambu (adulto e pediatrico) con maschere di varie misure e reservoir
- cannule orofaringee (tutte le varie misure)
- telo ustionati
- telo termoisolante (metallina)
- telo di vinile
- telo antifiamma
- maschera per ossigeno terapia con reservoir
- coperte e lenzuola di ricambio
- guanti in lattice monouso sterili e non
- serie collari cervicali rigidi

- serie stecco-bende per immobilizzazione degli arti
- cassetta dì medicazione (disinfettanti, soluzione fisiologica, garze, bende, guanti, teli sterili, ecc.)
- materassino a depressione *(opzionale)*
- barella spinale completa di fermacapo e cinghie di immobilizzazione tipo ragno
- estricatore a corsetto tipo “Ked”
- forbici tipo Robin
- termometro timpanico
- sfigmomanometro *digitale*
- fonendoscopio
- pulsossimetro
- DAE completo di placche adulti e pediatriche
- radio veicolare e portatile
- Navigatore satellitare con cartografia

STANDARD DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

1. Protezione individuale

Tutti gli operatori del 118 sono tenuti a indossare durante le operazioni di soccorso i seguenti presidi di protezione individuale:

- giaccone pesante o giubbino, pantaloni pesanti, in regola con la normativa vigente, con chiara indicazione della qualifica dell'operatore e recante il logo 118 Regione Sardegna (come indicato in convenzione);
- scarpe da lavoro antinfortunistiche;
- pila tascabile.

A disposizione sul mezzo di soccorso:

- mascherine di protezione con visiera;
- guanti da lavoro in cuoio;
- casco di protezione da lavoro.

CENTRALE OPERATIVA 118 - ..... N. 000

Pubblica Assistenza ----------	Scheda Informativa di SOCCORSO	Postazione	Sigla mezzo

Data	Luogo dell'intervento (o ospedale di partenza)

Nome paziente	☐M ☐F	Autista
Nato a	il	Età	I° Soccorritore/Infermiere
Residenza Via	Città		II° Soccorritore/Barelliere

CODICE DI INVIO			ORARI		
Luogo	Patologia	Colore	chiamata	:	:
			sul posto	:	:
			partenza	:	:
ALTRI MEZZI			in P.S.	:	:

SCHEMA DELLE LESIONI RISCONTRATE

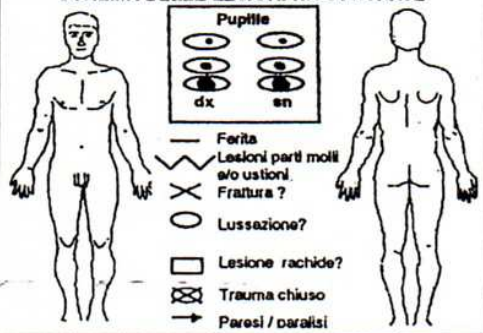

☐ Amb. Medicalizzata	TIPO DI SERVIZIO
☐ Elisoccorso	☐ Primario
☐ Vigili del fuoco	☐ Secondario
☐ 113, 112, VV.UU.	☐ Appoggio a .....
☐ Amb. Base	☐ .....

VIE AEREE	☐ NON pervie / ☐pervie	Causa ostruzione	Freq. Card		R. A.		Pres. Art.		Freq. Resp.		Satur O_2	

SOSTEGNO FUNZIONI VITALI

☐ Sublussaz.mand. ☐ Ossigeno ☐ Massaggio cardiaco
☐ Guedel ☐ Respiratore
☐ Pallone ventilazione ☐ Monitor ECG Ora inizio .....
☐ Aspiratore ☐ DAE Ora fine .....

SCALA SEMPLIFICATA DEI COMI

☐ **A**lert (Vigile) - pz. sveglio e cosciente
☐ **V**ocal (Verbale) - pz. reagente agli stimoli verbali
☐ **P**ain (Dolore) - pz. reagente agli stimoli dolorosi
☐ **U**nresponsive (senza risposta) - pz. completamente incosciente

Identificazione TRAUMI MAGGIORI

☐ ETÀ < 5 ANNI > 70 ANNI
☐ CADUTA DA OLTRE 5 METRI
☐ ESTRICAZIONE COMPLESSA
☐ PROIEZIONE ALL'ESTERNO
☐ RIDUZIONE DELL'ABITACOLO
☐ PEDONE PROIETTATO
☐ SBALZAMENTO MOTO/BICI
☐ ALTRI PAZIENTI DECEDUTI
☐ TRAUMA TORACICO/ADDOMINALE CHIUSO
☐ FERITA PENETRANTE (testa/collo/addome)
☐ USTIONI 2°/3° (adulti >30% - bambini >20%)
☐ DUE FRATTURE (femore/omero)

MANOVRE EFFETTUATE

☐ Tavola spinale	☐ Steccobenda	☐ Posizione antishock
☐ Collare cervicale	☐ Coperta termica	☐ Posizione seduta
☐ Bar. A cucchiaio	☐ Medicazione	☐ Posizione supina
☐ Mat. A depress.	☐ Ghiaccio	☐ Posizione laterale
☐ KED	☐ Emostasi	☐

CODICE
0 1 2 3 4

OSPEDALE
(o luogo di destinazione)

Contachilometri

km. partenza
km.arrivo
intervento km.
targa mezzo
il compilatore

intervento urbano
extraurbano >25 km.
extraurbano <25 km.

firma _____

TRASP. NON EFFETTUATO
☐ Non reperito ☐ Serv. fermato
☐ Caricato da .....
☐ Rifiuta ricovero
firma .....

I dati personali e sensibili, raccolti in occasione del soccorso, sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il trattamento dei dati è indispensabile alla gestione del ricovero nelle sue diverse tipologie ed all'erogazione delle prestazioni sanitarie.
I dati sono infatti trattati:
- ai fini di tutela della salute (attività di prevenzione diagnosi e cura, riabilitazione);
- per attività amministrative, gestionali e contabili, correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- per attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
I dati possono essere trattati con modalità cartacee o informatizzate e comunicate unicamente ai soggetti coinvolti nel percorso assistenziale e o nei casi previsti dalla legge o da regolamento.
non saranno fornite informazioni telematiche sullo stato di salute del paziente.

☐ si manifesta il consenso al trattamento dei propri dati
☐ si esprime la propria volontà di far conoscere a terzi (familiari di fiducia notizie inerenti lo stato di salute.

firma
.....

Annotazioni: .....
.....
.....
.....
.....